



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 258 del 07/07/2022	Reg. settore n. 117 del 30/06/2022	Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE. CIG: Z5136CDF90
---	--	---

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2022, avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP), immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 5 del 28/04/2022 di approvazione del bilancio di Previsione 2022/2024 immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10/05/2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2022-2024, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

Visto il decreto del Sindaco in data 04/01/2022 n.1 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 03/01/2022 al 31/12/2022, alla dipendente Ing. Flavia Marci, profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Area Tecnico/Manutentiva, Cat. D, posizione economica D1, così come previsto dall'art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Premesso che:

- il Comune di Ussassai si trova coinvolto come parte interessata, in quanto soggetto che ha emesso atti di tipo autorizzatorio a favore di una delle parti, in una controversia legale ventennale tra privati, volta a stabilire la titolarità del diritto di proprietà di una porzione di terra adiacente alle proprietà private dei contendenti;
- nel corso degli anni si sono susseguite pronunce dei tribunali di primo e secondo grado, riconoscendo le ragioni della parte convenuta;
- allo stato attuale la parte soccombente, per il tramite del Legale incaricato:

- 1) richiede l'estrazione di copia del parere, rilasciato dall'avvocato di fiducia dell'Ente Emilia Casula con studio a Cagliari in Via Romagna, 14, posto a fondamento del rigetto dell'istanza della parte attrice;
- 2) propone un incontro con i rappresentanti dell'Ente;

Valutata da parte del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva:

- la particolare complessità della materia e della situazione concreta, la cui trattazione richiede un'attività di studio che necessita di conoscenze legali sulla materia, che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al servizio tecnico;
- onde evitare di contravvenire alle norme in materia di diritto di accesso, considerata la carenza di adeguata competenza e conoscenza al riguardo;
- la necessità, per riscontrare in modo esaustivo alle richieste avanzate, in vista di un eventuale futuro contenzioso, di acquisire il servizio di consulenza legale stragiudiziale trattandosi di tematiche particolarmente complesse sia sotto l'aspetto dottrinario che giurisprudenziale;

Considerato che presso il Comune di Ussassai non è istituito l'Ufficio legale e l'Ente non dispone di dipendenti iscritti all'Albo degli Avvocati;

Visti:

- l'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 a mente del quale: *“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: ... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; che ai sensi della predetta disposizione normativa, vengono qualificati inequivocabilmente come “appalti di servizi legali” anche le propedeutiche ed afferenti consulenze, di cui al punto n. 2, lett. d), comma 1, legate a potenziali strascichi giudiziari e vertenze legali”;*
- l'art. 4, del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ((dei contratti attivi,)) esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”;*

Considerato che in materia di affidamento di “servizi legali” l’ANAC chiarisce che la consulenza legale precontenziosa “ricorre”, ad esempio, allorché l’amministrazione abbia necessità di un’attività o parere legale preventivo volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 del predetto articolo 17 del D. Lgs. 50/2016 o per valutare l’eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti e le possibili strategie difensive, ivi compresa la possibilità di addivenire a conciliazione. Si ritiene, inoltre, che vi sia “indizio concreto” e una “probabilità elevata che la questione su cui verte l’attività divenga oggetto del procedimento”;

Atteso che:

- la Corte di giustizia Europea con sentenza del 16 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell’art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell’ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”.
- la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (fattispecie riguardante la CONSIP) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità

Ritenuto, conseguentemente, necessario affidare ad un libero professionista esterno, di comprovata esperienza e specializzazione nelle diverse discipline giuridiche implicate, il servizio di consulenza, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, dando atto che nel perimetro del suddetto incarico dovrà essere ricompresa l’attività di consulenza legale fornita qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

Viste le Linee Guida n. 12 dell’ANAC sull’affidamento dei servizi legali approvate con Delibera n. 907 del 24/10/2018, che chiariscono: “*l’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli artt. 140 e ss. del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’art. 17 (contratti esclusi)*”, e in particolare il paragrafo 3.1.4.2 secondo cui “*l’affidamento diretto può ritenersi conforme ai principi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. in caso di assoluta particolarità della*

controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”;

Ritenuto, in considerazione delle motivazioni suesposte, di affidare l'incarico direttamente ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Tenuto conto:

- dell'opportunità che le questioni che riguardano la medesima materia, vengano trattate in maniera organica da un professionista che conosce i contenuti della stessa, si ritiene di individuare nello Studio legale Avv. Emilia Casula e Avv. Noemi Muntoni del Foro di Cagliari, con studio in Via Romagna 14 a Cagliari, la struttura alla quale richiedere una consulenza legale stragiudiziale, per la migliore tutela dei diritti dell'Ente in merito alle richieste avanzate sopra descritte;
- che lo Studio legale Avv. Emilia Casula e Avv. Noemi Muntoni garantisce, l'ente sotto il profilo della professionalità, in quanto in possesso di un'adeguata conoscenza e una significativa esperienza nella materia di cui si discute;

Viste:

- la nota prot. 1893 del 24.05.2022 a firma della Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, con la quale è stato richiesto allo Studio legale Avv. Emilia Casula e Avv. Noemi Muntoni un preventivo di spesa per l'esecuzione di una consulenza legale sulle richieste avanzate sopra descritte;
- la nota prot. 1939 del 30.05.2022 con la quale lo Studio legale Avv. Emilia Casula e Avv. Noemi Muntoni con sede in Cagliari, Via Romagna 14, preventiva, in considerazione del valore indeterminabile e della complessità media della questione da trattare, un compenso complessivo pari a € 1.000,00 oltre ad € 150,00 di spese generali ed € 40,00 di cassa Avvocati, per complessivi € 1.190,00, da ripartire in eguale misura tra i due avvocati sopra menzionati titolari dello Studio legale come da esplicita richiesta allegata benché non pubblicata, che, essendo soggetti al regime fiscale forfettario, non prevedono conteggio di IVA e di ritenuta IRPEF;

Verificato che il compenso preventivato dallo Studio legale Avv. Emilia Casula e Avv. Noemi Muntoni rientra nei parametri stabiliti da ultimo con Decreto del Ministro di Giustizia 8 marzo 2018 n. 37;

Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al citato legale, né risultano altri incarichi, anche non professionali, che possono interferire con lo svolgimento dell'attività di consulenza;

Acquisito, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti al presente incarico, il Codice Identificativo Gara (CIG): Z5136CDF90;

Preso atto della regolarità:

- del certificato di regolarità contributiva del 14.06.2022 Prot. 159617/2022, rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per l'Avv. Emilia Casula;
- del certificato di regolarità contributiva del 14.06.2022 Prot. 158794/2022, rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per l'Avv. Noemi Muntoni;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 (par 5.2 lett. g) nel quale si dispone che “gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa”;

Ritenuto di impegnare a favore degli Avvocati Emilia Casula (P.IVA 01535070914) e Noemi Muntoni (P.IVA 03643840923) con studio in Cagliari – Via Romagna n. 14, la spesa discendente dal presente provvedimento – che si quantifica in un compenso complessivo a favore di ogni Avvocato di € 595,00 (al lordo di spese generali e Cassa avvocati);

Precisato che ai sensi dell'art. 32 co. 14 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di conferire il servizio legale “Incarico di consulenza legale” allo Studio legale Emilia Casula (P.IVA 01535070914) e Noemi Muntoni (P.IVA 03643840923) con sede in Cagliari – Via Romagna n. 14, che ha presentato un preventivo pari a € 1.000,00 oltre ad € 150,00 di spese generali ed € 40,00 di cassa Avvocati per complessivi € 1.190,00 da ripartire in parti uguali tra gli Avvocati titolari dello Studio legale, come da espressa richiesta allegata al presente atto benché non pubblicata;

Di impegnare:

- la somma di € 595,00 (al lordo delle Spese generali e della Cassa avvocati) in favore dell’Avvocato Emilia Casula (P.IVA 01535070914) con studio in Cagliari in Via Romagna n. 14;
- la somma di € 595,00 (al lordo delle Spese generali e della Cassa avvocati) in favore dell’Avvocato Noemi Muntoni (P.IVA 03643840923) con studio in Cagliari in Via Romagna n. 14;

Di dare atto che essendo i professionisti affidatari dell’incarico in oggetto soggetti al regime fiscale forfettario, non prevedono conteggio di IVA e di ritenuta IRPEF;

Di imputare la spesa sul Cap. 1086 del Bilancio Pluriennale 2022/2024 in Conto Competenza Esercizio 2022;

Di dare atto che:

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti al presente incarico, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG): Z5136CDF90;

Di provvedere alla pubblicazione nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” sottosezione “Consulenti e collaboratori” del sito istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune

Il Responsabile del Procedimento
MARCI FLAVIA

Il Responsabile del Servizio
MARCI FLAVIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 06/07/2022

Il Responsabile del Servizio
MARCI FLAVIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 07/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	01.06	1086	2022	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
198	582	595,00	0	0,00

Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	01.06	1086	2022	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
199	583	595,00	0	0,00

